

NUOVA OARI
Associazione Nazionale per lo Sviluppo Umano Integrale e
Socio Pastorale della Persona ODV -
Don Giacomo Luzietti

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO

D. Lgs 117/2017, alle linee guida regionali (A.D. n. 223/20/2019) e
alla nota regionale Prot. N. 0423751-2025.

Sede Sociale: Via Mazzini, 68 – 74020 AVETRANA (TA)

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Associazione "Nuova OARI" - ASSOCIAZIONE ODV
Avetrana (Ta) 19 agosto 2025

Oggetto:

Adeguamento dello statuto al D. Lgs 117/2017, alle linee guida regionali (A.D. n. 223/20/2019 e alla nota regionale Prot. N. 0423751-2025.

Il giorno 19 agosto 2025 alle ore 9,30, presso la sede legale dell'Associazione "NUOVA OARI - Associazione Nazionale per lo Sviluppo Umano Integrato e Socio Pastorale della Persona ODV - Don Giacomo Luzietti, in Avetrana (Ta), Via Mazzini, 68, si riunisce l'Assemblea Straordinaria, in seconda convocazione, dei soci regolarmente convocata con avviso inviato in data 4 agosto 2025 via mail, alle ore 9,30 del giorno lunedì 18 agosto 2025, in prima convocazione, e alle 9,30 del giorno martedì 19 agosto 2025 in seconda convocazione, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazione del Presidente;**
- 2. Adeguamento al D. Lgs 117/2017 dello statuto, e alla nota regionale Prot. N. 0423751-2025;**
- 3. Varie ed eventuali.**

- Presidenza e costituzione dell'Assemblea.

Alle ore 9,30, constatata la presenza dei soci, l'Assemblea è dichiarata validamente costituita in seconda convocazione ai sensi dell'Art. 20 del nuovo statuto, necessaria per le modifiche statutarie.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'associazione, Coeimo Derinaldis, che nomina Segretario il sig. Flavio Dipietrangelo. Il Presidente verifica la regolarità dell'Assemblea e si avvia una profonda ed articolata discussione e relativa deliberazione.

Al Punto 1 - 2:

- Comunicazione e discussione sull'Adeguamento dello statuto.

Il Presidente illustra la necessità di adeguare lo statuto al D.l.gs. 117/2017 e alla nota regionale Prot. N. 0423751-2025 per l'iscrizione al Registro Regionale delle ODV - RUNTS.

Il Presidente legge il nuovo statuto articolo per articolo, aprendo la discussione. Dopo ampia discussione, l'Assemblea, procede alla votazione.

Delibera

L'Assemblea Straordinaria, con il voto favorevole di tutti i presenti approva all'unanimità il nuovo statuto dell'Associazione " "NUOVA OARI - Associazione Nazionale per lo Sviluppo Umano Integrato e Socio Pastorale della Persona ODV - Don Giacomo Luzietti, conforme al D. L.gs. 117/2017, alle linee guida regionali (A.D. n. 233/2019) e alla nota regionale Prot. N. 0423751-2025.

Il nuovo statuto, allegato al presente verbale come parte integrale (Allegato A), entra in vigore dalla data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e di iscrizione al RUNTS.

Punto 3.

- Varie ed eventuali.

Scaturite ulteriori riflessioni sul cammino associativo e sui futuri impegni di solidarietà che saranno sviluppate nel breve e medio termine.

Non essendoci ulteriori punti da discutere, il Presidente ringrazia i presenti e chiude l'Assemblea straordinaria.

- Chiusura dell'Assemblea

Alle ore 12,00, nulla più essendovi da deliberare, l'Assemblea è sciolta.

Il Presente verbale, letto, confermato, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario

Flavio Dipietrangelo



Il Presidente

Cosimo Dermalone



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Brindisi
Ufficio Territoriale di Brindisi

Esatto € EDENITE

Reg.to il 20/08/2025 al n° 520 Serie 3

di cui € _____ per imposta di trascrizione.

IL FUNZIONARIO (*)

Luigi SCARINZI

**(*) Firma su delega del Direttore Provinciale,
Margherita SUSCA**



STATUTO DI "NUOVA OARI - ASSOCIAZIONE ODV"

Art. 1 - Costituzione, Denominazione, Sede, Durata

È costituita, nel numero minimo di soci previsto dalla legge, l'associazione denominata "NUOVA OARI - Associazione Nazionale per lo Sviluppo Umano Integrale e Socio-Pastorale della Persona ODV" Don Giacomo Lusiatti, con sede legale in Avetrana (TA), Via Mazzini, 68.

L'associazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 117/2017, e ricomprenderà nella propria denominazione l'acronimo ETS all'atto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento in altro Comune deve essere approvato dall'Assemblea con conseguente modifica statutaria.

La durata dell'associazione è illimitata. Essa opera a livello nazionale, pur mantenendo l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Puglia, fino all'effettiva migrazione al RUNTS.

Art. 2 - Finalità

L'associazione "NUOVA OARI - Associazione Nazionale per lo Sviluppo Umano Integrale e Socio-Pastorale della Persona ODV" si ispira ai principi cristiani e agli insegnamenti di Don Giacomo Lusiatti, promuovendo lo sviluppo umano integrale e socio-pastorale della persona. È un'associazione privata di fedeli, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo la dignità della persona, l'inclusione sociale e il superamento della sofferenza umana, in conformità agli artt. 2, 3, 4, 9 e 18 della Costituzione e all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017. L'associazione opera a livello nazionale per realizzare i propri scopi, collaborando con enti pubblici, privati e reti associative in Italia.

Art. 3 - Attività di interesse generale

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e successive modificazioni (lettera a);
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i);
- c) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti (lettera r).

In particolare, l'associazione persegue le seguenti finalità:

- Promuovere la dignità della persona, anche in condizioni di sofferenza fisica, psicologica o sociale, attraverso un approccio socio-pastorale ispirato agli insegnamenti di Don Giacomo Lusiatti;
- Favorire l'inclusione sociale attraverso attività formative, culturali e spirituali;

- Offrire supporto umanitario e assistenza a migranti e persone in condizioni di vulnerabilità.

Art. 4 - Attività specifiche

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, svolte a livello nazionale:

- Organizzazione di corsi formativi, laboratori e attività culturali per promuovere la cittadinanza attiva e la coesione sociale;
- Prestazione di assistenza diretta a persone in condizioni di sofferenza, incluse attività di supporto psicologico e spirituale ispirate ai principi cristiani;
- Realizzazione di progetti di accoglienza e integrazione sociale per migranti, inclusi programmi di sostegno abitativo e lavorativo;
- Collaborazione con enti pubblici, privati e reti associative, a livello locale o nazionale, per il conseguimento delle finalità statutarie;
- Riqualificazione e gestione di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata per attività sociali e culturali;
- Promozione di iniziative di sensibilizzazione su temi di solidarietà, inclusione e giustizia sociale.

Art. 5 - Volontariato

L'associazione, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni dei volontari possono essere rese anche in favore di terzi, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla normativa vigente.

Art. 6 - Delegazioni territoriali

L'associazione può istituire delegazioni territoriali in altre città italiane, senza personalità giuridica distinta, per promuovere le proprie attività a livello nazionale. Le delegazioni operano sotto la direzione e il coordinamento del Consiglio Direttivo, secondo un regolamento interno approvato dall'Assemblea. Le modalità di costituzione, funzionamento e scioglimento delle delegazioni sono definite dal Consiglio Direttivo, nel rispetto delle finalità statutarie e delle norme del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7 - Attività diverse

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione potrà svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali, secondo i criteri e i limiti definiti dal D.M. 107/2021. L'individuazione di tali attività sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, che ne documenterà il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Per le attività di interesse generale, l'associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tali attività siano secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6, D.Lgs. 117/2017.

Art. 8 - Soci

Possano diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, mettendo a disposizione gratuitamente il proprio tempo e le proprie capacità.

Possano essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il 50% del numero delle associazioni di volontariato. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Ammissione dei soci

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che deciderà sull'accoglimento o il rigetto. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 10 - Rigetto della domanda

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi, entro 60 giorni. L'aspirante socio ha facoltà di presentare ricorso all'Assemblea entro 60 giorni, che lo esaminerà nella prima riunione utile.

Art. 11 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di essere informati sulle attività e le iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta al Presidente, da evadere entro 15 giorni. I soci hanno il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. I soci hanno l'obbligo di pagare la quota associativa, non rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile, e di rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che cessano di appartenere all'associazione non hanno diritto sul patrimonio. La perdita della qualità di socio per gravi motivi, come comportamenti contrari allo statuto o agli scopi dell'associazione, è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa comunicazione scritta al socio, e ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

Art. 12 - Volontari

I volontari sono persone fisiche che, condividendo le finalità dell'associazione, prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate, previa documentazione e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, o tramite autocertificazione per importi non superiori a 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, come previsto dall'art. 17, comma 4, D.Lgs. 117/2017. I volontari sono iscritti in un apposito registro. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di altra natura retributiva con l'associazione. I volontari sono assicurati contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. 117/2017.

Art. 13 - Sostenitori

Possano essere riconosciuti come sostenitori le persone che, condividendo gli ideali dell'associazione, offrono un contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto né di elettorato attivo o passivo, ma hanno diritto a essere informati delle iniziative dell'associazione.

Art. 14 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento o per qualificare/specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori non può superare il 50% del numero dei volontari.

Art. 15 - Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di Controllo (se ricorrono i requisiti);
- e) Il Revisore Legale dei Conti (se previsto);
- f) Il Collegio dei Proibiviri (facoltativo);
- g) L'Assistente Ecclesiastico.

Art. 16 - L'Assistente Ecclesiastico

L'Assistente Ecclesiastico è nominato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o su indicazione dell'autorità ecclesiastica competente.

Ha funzione consultiva e spirituale, accompagna le attività con riflessioni coerenti con l'identità cristiana dell'associazione.

Partecipa alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Non può assumere funzioni gestionali né di rappresentanza.

La sua nomina ha durata triennale e può essere rinnovata.

Art. 17 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci con diritto di voto, se iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. È presieduta dal Presidente e convocata:

- almeno una volta all'anno;
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio;
- quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci. La convocazione avviene con delibera del Consiglio Direttivo, che stabilisce la prima e la seconda convocazione (almeno un giorno dopo).

Art. 18 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima mediante lettera raccomandata, e-mail, SMS o altri mezzi tecnologici che garantiscano la ricezione. L'avviso contiene giorno, ora, sede e ordine del giorno. Sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo.

Art. 19 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- definisce il programma annuale di attività;

- elegge e revoca i consiglieri e, se previsto, l'Organo di Controllo e il Revisore dei Conti;
- approva i regolamenti, inclusi quelli delle delegazioni territoriali;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- ratifica le delibere di perdita della qualità di socio (art. 11);
- delibera sui ricorsi contro l'esclusione;
- delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento;
- discute ogni altro argomento all'ordine del giorno.

Art. 20 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, in proprio o per delega (massimo tre deleghe per socio); in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. È possibile partecipare tramite mezzi di telecomunicazione o esprimere il voto per corrispondenza o elettronicamente, purché verificabile l'identità del socio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 21 - Modifiche statutarie e scioglimento

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea delibera con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 22 - Modalità di voto

Nelle delibere di approvazione del bilancio e sulla responsabilità dei consiglieri, i membri del Consiglio Direttivo non votano. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo per le elezioni, che si svolgono a scrutinio segreto. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 23 membri, eletti dall'Assemblea, salvo i primi nominati nell'atto costitutivo. Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili. I consiglieri sono scelti tra i soci o tra persone indicate da enti associati. Non possono essere eletti interdetti, inabilitati, falliti o condannati a pene che comportino interdizione dai pubblici uffici. I consiglieri richiedono l'iscrizione al RUNTS entro 30 giorni dall'elezione, indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e poteri di rappresentanza.

Art. 24 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando necessario o su richiesta di un terzo dei consiglieri, con avviso affisso in sede o inviato via e-mail almeno 5 giorni prima, o 24 ore in caso di urgenza. Le riunioni sono valide con la maggioranza dei consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, con voto palese salvo per nomina.

Art. 25 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo gestisce l'associazione, attuando il programma di attività a livello nazionale. In particolare:

- elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- attua gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- esegue i deliberati dell'Assemblea;

- predispone il programma annuale e il bilancio;
- individua le attività diverse;
- definisce l'istituzione e il funzionamento delle delegazioni territoriali;
- conferisce procure;
- assume e licenzia lavoratori;
- propone regolamenti;
- decide sull'ammissione e la perdita della qualità di socio;
- determina la quota associativa.

Art. 26 - Surroga dei consiglieri

In caso di mancanza di consiglieri, il Consiglio provvede alla surroga attingendo dalla graduatoria dei non eletti o indice elezioni suppletive. I nuovi consiglieri scadono con gli altri in carica. Se mancano più della metà dei consiglieri, il Presidente convoca l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 27 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, con firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Può delegare poteri ad altri consiglieri o soci. In caso di assenza, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In casi di urgenza, può adottare provvedimenti soggetti a ratifica del Consiglio Direttivo, rispondendone personalmente in caso di mancata ratifica.

Art. 28 - Tesoriere

Il Tesoriere tiene e aggiorna i libri contabili, predispone il bilancio e opera con banche e uffici postali, con firma disgiunta entro i limiti definiti dal Consiglio Direttivo.

Art. 29 - Segretario

Il Segretario redige e custodisce i verbali delle riunioni di Assemblea e Consiglio Direttivo e il libro soci.

Art. 30 - Organo di Controllo

Se i ricavi superano i limiti dell'art. 30, D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti soddisfano i requisiti dell'art. 2397, comma 2, Codice Civile. L'Organo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e monitora il perseguimento delle finalità statutarie. Può esercitare la revisione legale dei conti se previsto dall'art. 31, D.Lgs. 117/2017. L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche per complessità delle attività o rilevanza di contributi pubblici.

Art. 31 - Revisore dei Conti

Se l'Organo di Controllo non esercita la revisione legale e ricorrono i requisiti dell'art. 31, D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritta al registro. L'Assemblea può nominarlo anche per complessità delle attività o rilevanza di contributi pubblici.

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre. Il bilancio, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, è presentato all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Se le entrate sono inferiori a 300.000 euro, può essere redatto un rendiconto per cassa; se inferiori a 60.000 euro, il rendiconto può

indicare entrate e uscite in forma aggregata. In conformità al D.M. 5 marzo 2020, gli schemi di bilancio sono redatti secondo i modelli approvati dal Ministero del Lavoro.

Art. 33 - Entrate

Le entrate dell'associazione sono:

- a) quote associative;
- b) contributi di privati, Stato, enti o istituzioni pubbliche;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) raccolta fondi;
- g) entrate da attività commerciali e produttive marginali;
- h) altre entrate consentite, incluse attività diverse ex art. 6, D.Lgs. 117/2017, deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 34 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 35 - Utilizzo del patrimonio

Il patrimonio è utilizzato esclusivamente per le finalità statutarie. Le quote sociali sono intransferibili e, in caso di dimissioni, esclusione o morte, rimangono di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve.

Art. 36 - Libri sociali

L'associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali, se presenti.

Art. 37 - Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo garantisce la pubblicità e la trasparenza degli atti, con particolare riferimento ai bilanci e ai libri sociali (libro soci, registro volontari, libri delle deliberazioni). Tali documenti sono consultabili dai soci presso la sede o, se previsto, sul sito web dell'associazione o della rete associativa cui aderisce. Le richieste di accesso sono indirizzate al Presidente.

Art. 38 - Bilancio sociale

Se le entrate superano 100.000 euro annui, l'associazione pubblica e tiene aggiornato sul proprio sito web o su quello della rete associativa cui aderisce il bilancio sociale e gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.Lgs. 117/2017.

Art. 39 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Il patrimonio è devoluto, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, ad altri enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La richiesta di parere è inoltrata con raccomandata A/R o secondo il D.Lgs. 82/2005. In nessun caso i beni, utili o riserve possono essere distribuiti ai soci.

Art. 40 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano il Codice Civile, il D.Lgs. 117/2017, l'Atto Dirigenziale n. 223 del 28/03/2019 della Regione Puglia e le relative disposizioni attuative.



AGENZIA DEL REGISTRO
DIREZIONE
UFFICIO

Esatti € ESONTE

Reg.to il 20/08/2025 al n° 520 Serie 3
di cui € _____ per imposta di trascrizione



IL FUNZIONARIO (*)
Luigi SCARINZI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale,
Margherita SUSCA

Luigi Scarinzi